



COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

Regolamento
per la REALIZZAZIONE
di INTERVENTI
e PRESTAZIONI di SERVIZI
in CAMPO SOCIALE

*determinazione della misura e dei costi in relazione
alla situazione economica dei richiedenti
le prestazioni sociali agevolate*

INDICE:

TITOLO I – FINALITÀ' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 Funzioni del Comune in campo sociale	Pag. 4
Art. 2 Oggetto del Regolamento	Pag. 4
Art. 3 Destinatari	Pag. 4
Art. 4 Interventi e prestazioni	Pag. 5
Art. 5 Modalità di gestione dei servizi	Pag. 5

TITOLO II – MODALITA' DI ACCESSO AI SERVIZI

Art. 6 Accesso ai servizi	Pag. 5
Art. 7 Indicatore della situazione economica (equivalente)	Pag. 6
Art. 8 Verifica e controllo	Pag. 7

TITOLO III – SERVIZI

CAPO I – SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

Art. 9 Definizione	Pag. 8
Art. 10 Modalità di accesso	Pag. 8
Art. 11 Contribuzione	Pag. 8

CAPO II – PROGETTO INDIVIDUALIZZATO

Art. 12 Definizione	Pag. 8
---------------------	--------

CAPO III – CONTRIBUTI ECONOMICI

Art. 13 Definizione	Pag. 9
Art. 14 Finalità	Pag. 10
Art. 15 Prestazioni	Pag. 10
Art. 16 Minimo vitale	Pag. 10
Art. 17 Contributi straordinari	Pag. 11
Art. 18 Prestito d'onore	Pag. 11
Art. 19 Contributi Pagamento Servizi	Pag. 12
Art. 20 Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti	Pag. 12
Art. 21 Servizio Aiuto Vita Indipendente (S.A.V.I.)	Pag. 12
Art. 22 Interventi per superare situazioni di emergenza abitativa	Pag. 12
Art. 23 Casi particolari	Pag. 13

CAPO IV – INTEGRAZIONE RETTE STRUTTURE

Art. 24 Definizione e Principi	Pag. 13
Art. 25 Destinatari	Pag. 13
Art. 26 Prestazioni	Pag. 14
Art. 27 Finalità	Pag. 14
Art. 28 Retta a carico dell'utente	Pag. 14

Art. 29 Parenti tenuti agli alimenti e contribuzione	Pag. 15
Art. 30 Concorso dei parenti obbligati	Pag. 15
Art. 31 Recupero del credito	Pag. 15

CAPO V – AFFIDO MINORI

Art. 32 Finalità	Pag. 16
Art. 33 Tipologia dell'affido	Pag. 16
Art. 34 Modalità dell'affido	Pag. 17
Art. 35 Affidi Parentali	Pag. 18
Art. 36 Conclusione dell'affido	Pag. 18

CAPO VI – SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE

Art. 37 Definizione	Pag. 18
Art. 38 Finalità	Pag. 18
Art. 39 Prestazioni	Pag. 19
Art. 40 Personale	Pag. 19
Art. 41 Destinatari	Pag. 19
Art. 42 Criteri di valutazione della situazione	Pag. 20
Art. 43 Modalità di accesso	Pag. 20
Art. 44 Contribuzione	Pag. 20
Art. 45 Pronto Intervento Sociale	Pag. 21

CAPO VII – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 46 Norme transitorie	Pag. 22
---------------------------	---------

TITOLO I FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 Funzioni del Comune in campo sociale

Ai sensi della Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, il Comune è titolare delle funzioni relative ai servizi sociali in ambito locale.

Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.

Tali funzioni comprendono la programmazione e la realizzazione dei servizi; l'erogazione dei servizi e prestazioni economiche; le attività di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture erogatrici; la definizione dei parametri per la individuazione delle persone destinatarie con priorità degli interventi.

Art. 2 Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina alcune attività che il Comune di Negrar esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e beneficenza pubblica, attribuiti ai Comuni con l'art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; con l'art. 13 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; con l'art. 132, comma 1 del D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998; Legge Regionale 13 aprile 2001, n. 11, con l'art. 6 della Legge 8 novembre 2000, n. 328, al fine di favorire sia il miglioramento delle condizioni di vita nella promozione della reciprocità tra cittadini, sia la graduale eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione.

Si applicano per l'erogazione delle prestazioni:

- i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 (come modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130) e al D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242 (ISEE – Indicatore Situazione Economica Equivalente – cfr. art. 7 comma 5 del presente Regolamento);
- i criteri unificati di valutazione della situazione economica, considerando il nucleo familiare convenzionale ristretto, tutte le contribuzioni non dichiarate ai fini ISEE, gli eventuali contributi erogati dalla Regione o dal Comune e togliendo la riduzione dello 0,50 in presenza di invalidità (ISEP/ISEEP – cfr. art. 7 commi 6 e 7 del presente Regolamento);
- un preciso progetto individualizzato laddove previsto dal presente regolamento (cfr. art. 12 del presente Regolamento).

Art. 3 Destinatari

Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali e nazionali, anche i cittadini di stati appartenenti all'Unione Europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri, individuati ai sensi dell'art. 41 del T.U. di cui al D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998, residenti nel Comune di Negrar.

Art. 4 Interventi e prestazioni

Allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse economiche che l'aiutino a superare situazioni di bisogno ovvero di prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale, nel rispetto del principio che tutti hanno pari dignità sociale, il Comune di Negrar può attivare:

- 1) Servizio sociale professionale
- 2) Contributi economici
 - minimo vitale
 - contributi straordinari
 - prestito d'onore
 - contributi pagamento servizi
 - misure di sostegno in favore di persone con handicap grave (S.A.V.I.)
 - interventi per superare situazioni di emergenza abitativa
- 3) Integrazione rette strutture
- 4) Affidamento minori
- 5) Servizio di assistenza domiciliare

Art. 5 Modalità di gestione dei servizi

Alla gestione e all'offerta dei servizi provvedono il Comune e gli altri Enti; viene prevista inoltre la partecipazione nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, di organismi non a scopo di lucro, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati.

Tali servizi potranno essere attuati secondo le modalità previste negli artt. 112, 113 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e negli artt. 11, 16, 17 della Legge 8 novembre 2000, n. 328.

TITOLO II MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI

Art. 6 Accesso ai servizi

Al fine di rendere i servizi sociali ampiamente fruibili, le persone e le famiglie devono essere messe in grado di poter accedere ai servizi stessi attraverso un'adeguata informazione (cfr. art. 13 della Legge 8 novembre 2000, n. 328) circa l'accesso e il funzionamento.

Il presente regolamento specificherà per ogni servizio la modalità di attuazione degli interventi prevedendo l'accesso, l'ammissione, l'esenzione e/o la contribuzione, la gratuità, tenendo conto dell'ISEE e/o ISEEP e/o del progetto individualizzato, se previsto.

Art. 7 **Indicatore della situazione economica (equivalente)**

1. Criteri per la determinazione della situazione economica

La valutazione della situazione economica di chi richiede l'intervento o la prestazione assistenziale è determinata con riferimento al nucleo familiare composto secondo quanto D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242.

La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando:

- il reddito, come stabilito dal successivo comma 2,
- il patrimonio, come stabilito dal successivo comma 3.

L'indicatore della situazione economica viene calcolato con riferimento ai componenti sopra indicati applicando la seguente scala di equivalenza:

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

- Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
- Maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori;
- Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%;
- Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

Il rapporto tra la situazione economica del nucleo (ISE) e la scala di equivalenza determina la situazione economica del richiedente (ISEE).

2. Definizione di reddito

Per la definizione del reddito si fa rinvio all'art. 3 del D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242, che ha apportato modifiche al D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221.

3. Definizione di patrimonio

Per la definizione di patrimonio si fa rinvio all'art. 4 del D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242, che ha apportato modifiche al D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221.

4. Indicatore situazione economica (ISE)

L'indicatore della situazione economica (ISE) è la somma dell'indicatore della situazione reddituale determinata ai sensi del comma 2 e del 20 per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale determinata ai sensi del comma 3 del presente articolo.

5. Indicatore situazione economica equivalente (ISEE)

L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica (ISE) e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, desunto dalla scala di equivalenza riportata nella

6. Indicatore situazione economica prestazioni comunali (ISEP)

L'Amministrazione comunale per il calcolo dell'intervento di cui all'art. 16 (Minimo vitale) assume come indicatore l'ISEP. Per calcolare l'ISEP si richiede la certificazione ISEE, dalla quale si estrapola l'ISE riferito al nucleo familiare convenzionale ristretto, che è composto dal richiedente, dal coniuge o convivente con legami affettivi e da tutti coloro che, anche non legati da vincolo di parentela, risultano a carico loro ai fini Irpef. Il coniuge dell'utente fa sempre parte del nucleo familiare convenzionale ristretto, ad eccezione dei casi in cui sussista una separazione di fatto o legale, o un atto di divorzio. A tale valore si sommano tutte le contribuzioni non dichiarate ai fini ISEE (pensione di invalidità, pensione sociale, accompagnamento, rendite/pensioni INAIL, ecc.) e gli eventuali contributi erogati dalla Regione (affitto, assegno di cura, libri di testo, borse di studio, esoneri concessi dal Comune, ecc.).

7. Indicatore situazione economica equivalente prestazioni comunali (ISEEP)

L'Amministrazione comunale per il calcolo degli interventi di cui agli artt. 17 (contributi straordinari) e 18 (prestito d'onore) assume come indicatore l'ISEEP. Per calcolare l'ISEEP si richiede la certificazione ISEE dalla quale si estrapola l'ISE riferito al nucleo familiare convenzionale ristretto, a cui si sommano tutti i contributi e le contribuzioni previste dal comma 6 del presente articolo. Tale valore va riparametrato secondo la scala di equivalenza di cui al comma 1 del presente articolo, togliendo la riduzione dello 0,50 in presenza di invalidità.

8. Aggiornamento certificazione ISEE / ISEP / ISEEP:

L'aggiornamento della certificazione ISEE, per le prestazioni sociali concernenti la compartecipazione alle rette ed al servizio di assistenza domiciliare, avverrà di norma ogni 3 anni, fatta salva la possibilità di verifiche d'ufficio che potranno essere eseguite prima di tale scadenza al fine di accertare eventuali modifiche delle condizioni economico-patrimoniali.

Le certificazioni ISEP/ISEEP riguardano esclusivamente i contributi economici e pertanto saranno aggiornate al momento di presentazione della domanda.

Il richiedente la prestazione sociale agevolata, qualora mutino sostanzialmente la composizione del nucleo familiare o le condizioni economiche (in aumento o in diminuzione), deve aggiornare la certificazione per consentire la corretta valutazione della situazione.

Art. 8 Verifica e controllo

Spetta a chi richiede l'intervento o la prestazione sociale presentare all'Ufficio Servizi sociali del Comune la documentazione prevista al fine della determinazione degli indicatori ISEE / ISEP / ISEEP.

L'Ufficio Servizi sociali potrà procedere ad accertare la completezza e correttezza della documentazione presentata nonché controllare e verificare a campione che le informazioni fornite dall'interessato siano veritiere, anche mediante collaborazione con altri uffici comunali e/o pubblici, convenzioni con il Ministero delle Finanze e/o altre forme legittime di accertamento.

TITOLO III – SERVIZI

CAPO I – SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

Art. 9 Definizione

L'assistente sociale si connota come l'operatore che, con autonomia tecnico-professionale, interviene per la prevenzione e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazione di bisogno e di disagio. Tale funzione si estrinseca nei seguenti livelli:

- **promozione e attivazione della comunità locale;**
- **programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione dei servizi:** ha la funzione di rispondere in modo sistematico ai bisogni emersi nella popolazione, curarne la gestione, verificarne l'adeguatezza e il raggiungimento degli obiettivi perseguibili;
- **segretariato sociale:** risponde all'esigenza dei cittadini di avere informazioni complete in merito ai diritti, alle prestazioni, alle modalità di accesso ai servizi e alla conoscenza delle risorse sociali disponibili sul territorio in cui vivono utili per affrontare esigenze personali e familiari nelle diverse fasi della vita;
- **presa in carico della persona, della famiglia o del gruppo, con valutazione e attivazione di percorso di aiuto:** risponde al bisogno di un percorso di aiuto che avviene attraverso una valutazione iniziale dell'assistente sociale integrata, quando è necessario, con altre figure professionali (partecipazione alle Unità Valutative Multidisciplinari) e dalla predisposizione di un progetto individuale (come previsto dall'art. 12 del presente Regolamento) concordato con la persona, al fine di concretizzare un percorso di aiuto per migliorare o risolvere il bisogno.

Art. 10 Modalità di accesso

L'utente può accedere al servizio presente nel Comune di residenza sia su appuntamento che durante l'orario di apertura degli appositi uffici.

Art. 11 Contribuzione

L'accesso al servizio sociale professionale è gratuito.

CAPO II – PROGETTO INDIVIDUALIZZATO

Art. 12 Definizione

Per progetto individualizzato s'intende uno strumento attraverso il quale il soggetto interessato e/o la sua famiglia e l'amministrazione comunale, concordano obiettivi, interventi, strategie operative al fine di:

- superare la situazione di difficoltà ed emarginazione,
- migliorare le condizioni di vita della persona,
- prevenire situazioni di aggravamento dello stato di bisogno dell'individuo.

Per raggiungere tali finalità si prevedono azioni dirette a:

- attivare misure di accompagnamento e di integrazione sociale,
- attivare attorno al bisogno sia la partecipazione dei familiari che l'integrazione con altri settori/servizi sia pubblici che privati, per ottimizzare l'efficacia delle risorse cercando di impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte,
- garantire alla persona la possibilità di usufruire di servizi diversificati, economici o di prestazioni, favorendo la pluralità dell'offerta.

Il progetto, redatto dall'Assistente Sociale in collaborazione con gli altri servizi coinvolti e con il richiedente (l'interessato o chi per lui) deve prevedere: obiettivi, calcolo dell'ISEE e/o dell'ISEP/ISEEP elaborato dall'ufficio preposto, tempi, modi, risorse, verifiche e la proposta.

Il progetto è previsto per contributi economici, rette case di riposo, servizio di assistenza domiciliare.

- se il progetto corrisponde con quanto risulta dall'ISEE o ISEP o ISEEP si procede con risorse comunali secondo procedure previste;
- se la situazione economica risultante da certificazione ISEE o ISEP o ISEEP si sia modificata in modo sostanziale e rilevante l'assistente sociale propone un intervento, in via transitoria (fino al tempo utile di presentazione della dichiarazione ISEE aggiornata) e giustificandone le motivazioni, mediante l'utilizzo di una proiezione della situazione economica riferita al momento della domanda da effettuarsi con il supporto dell'ufficio amministrativo e comunque nel rispetto dei criteri generali dell'ISEE/ISEP/ISEEP;
- se il progetto esprimesse una proposta negativa giustificata da motivi di fondamentale rilevanza sociale, l'intervento potrà essere escluso o ridotto in conformità della proposta dell'assistente sociale.

CAPO III – CONTRIBUTI ECONOMICI

Art. 13 Definizione

Per contributo economico si intende un'erogazione di denaro e/o di beni materiali oppure un'esenzione dal pagamento di determinati servizi.

Lo stato di bisogno è individuato dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- a) insufficienza del reddito familiare, inteso come reddito disponibile per un nucleo familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri del nucleo, nel caso in cui non ci siano altre persone tenute a provvedere, o che di fatto non provvedono, all'integrazione di tale reddito;
- b) incapacità totale o parziale di un soggetto, solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria, a provvedere autonomamente a se stesso;
- c) esistenza di circostanze, anche al di fuori dai casi previsti dalle precedenti lettere a e b, a causa delle quali, persone singole o nuclei familiari siano esposti al rischio di emarginazione;
- d) condizione di un soggetto sottoposto a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi e prestazioni socio-assistenziali.

La richiesta di Assistenza economica può essere determinata da varie cause:

- la mancata occupazione, la sottoccupazione o l'insufficienza retributiva o pensionistica;
- i ritardi e l'inadeguatezza dei contributi previsti dal sistema previdenziale e di pagamento delle provvidenze a favore degli invalidi civili;
- l'incidenza del canone di affitto;
- l'incidenza di spese straordinarie.

Art. 14 Finalità

Obiettivo dell'Assistenza economica è quello di consentire alla popolazione di coprire i bisogni fondamentali e di favorire la permanenza delle persone nel proprio ambiente familiare e sociale.

In ogni caso gli interventi devono avere una valenza di stimolo all'autonomia personale e non sostituirsi alle capacità individuali di ognuno tenendo conto delle risorse personali, parentali e sociali.

Art. 15 Prestazioni

Le prestazioni comprendono:

- minimo vitale,
- contributi straordinari,
- prestito d'onore,
- contributi pagamento servizi,
- Servizio Aiuto Vita Indipendente (S.A.V.I.),
- Interventi per superare situazioni di emergenza abitativa.

Art . 16 Minimo Vitale

Per minimo vitale si intende la soglia di natura economica sotto alla quale la persona anziana (oltre i 65 anni) o invalida al 100% o non inseribile nel mondo del lavoro (L. 68/1999: *persona che presenta capacità lavorative che possono essere potenziate attraverso interventi di mediazione e di politica attiva del lavoro per inserimento riabilitativo/assistenziale o per la quale si è indicata la non capacità lavorativa*) non disponga di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

Il Comune di Negrar assume quale valore economico del minimo vitale l'importo calcolato come segue:

90 % DEL TRATTAMENTO MINIMO INPS DELL'ANNO DI RIFERIMENTO
(nel caso di nucleo composto da più componenti si applica la scala di equivalenza di cui all'art. 7 comma 1 del presente Regolamento, ovvero l'importo sarà moltiplicato per il parametro di riferimento)

Il contributo corrisponderà alla differenza tra il valore economico del minimo vitale eventualmente riparametrato ed il valore ISEP del richiedente, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

La Giunta comunale procederà a determinare i criteri generali aggiornabili annualmente, in base ai quali l'Assistente sociale, all'interno del progetto individualizzato, avrà la facoltà di

proporre adeguamenti dell'importo massimo da corrispondere al nucleo familiare richiedente in relazione alle specifiche condizioni sociali dello stesso.

Il contributo economico sarà concesso con determinazione del Responsabile dei Servizi sociali, su proposta dell'Assistente sociale ed in osservanza di eventuali direttive dell'Assessore di riferimento.

Art. 17 Contributi Straordinari

Per contributi straordinari si intende un'erogazione economica per far fronte a necessità di carattere eccezionale, ripetibile nello stesso anno una sola volta, a copertura di bisogni con caratteristiche di straordinarietà e temporaneità.

Destinatari e ammissione ai servizi:

I destinatari sono le persone previste dall'art. 3 del presente Regolamento.

Nello specifico possono accedere ai contributi straordinari le persone che hanno un ISEEP uguale e/o inferiore a Euro 10.000,00.

Il contributo economico sarà concesso con determinazione del Responsabile dei Servizi sociali, su proposta dell'Assistente sociale ed in osservanza di eventuali direttive dell'Assessore di riferimento e non potrà comunque essere superiore ad Euro 2.500,00 annui.

La soglia ISEEP e il valore massimo del contributo sopra indicati non si applicano per i casi che siano in carico al S.I.L./S.I.T. dell'A.S.L. 22, sulla base di apposite convenzioni stipulate con il Comune.

La Giunta comunale può rivedere annualmente i limiti previsti per i contributi straordinari.

Art. 18 Prestito d'onore

Il prestito d'onore mira a sostenere le responsabilità individuali e familiari e agevolare l'autonomia finanziaria di nuclei monoparentali, di coppie giovani con figli, di gestanti in difficoltà, di famiglie che hanno a carico soggetti non autosufficienti con problemi di grave temporanea difficoltà economica, di famiglie di recente immigrazione che presentino gravi difficoltà di inserimento sociale: nell'ambito delle risorse disponibili si possono concedere prestiti d'onore consistenti in finanziamenti a tasso zero secondo i piani di restituzione concordati con il destinatario del prestito, che accetterà con la sottoscrizione di apposito impegno. Per il recupero del credito, ove fosse necessario, si rimanda alle modalità dell'art. 31 (escluso il punto b).

destinatari e ammissione ai servizi:

I destinatari sono le persone previste dall'art. 3 del presente Regolamento.

Nello specifico possono accedere ai prestiti d'onore, attraverso un progetto individualizzato, le persone che hanno un ISEEP pari o inferiore a Euro 10.000,00. Tale prestazione può essere attivata solo in presenza di garanzie di restituzione del prestito (quali per esempio: more di concessione o liquidazione di indennità di accompagnamento o pensione già riconosciuta, spese di prima necessità a favore di soggetti con occupazione certa, ecc.).

L'amministrazione concede i prestiti in base alle risorse disponibili.

La somma erogabile come previsto dal progetto individualizzato, nell'arco dell'anno, non può essere superiore a Euro 3.000,00, che sarà restituita senza interessi passivi.

La Giunta comunale può rivedere annualmente i limiti previsti per il prestito d'onore.

Art. 19

Contributi Pagamento Servizi

Per contributi pagamento servizi si intende:

per i servizi comunali l'assunzione diretta da parte del comune, parziale o totale, delle spese per l'accesso ai servizi stessi;

per altri servizi l'erogazione diretta all'Ente o erogatore del servizio di somme espressamente finalizzate alla copertura totale o parziale delle spese previste per l'accesso e/o servizio reso. In tale tipologia si ritiene compreso il pagamento di contributi retta per ricoveri temporanei (per esempio R.S.A, pronta accoglienza).

I criteri per la concessione di contributi pagamento servizi sono quelli già definiti per i contributi straordinari (art. 17 del presente Regolamento).

Art. 20

Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice civile sono, ove possibile, contattati allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto individuale. In questa occasione verrà valutata la possibilità da parte dei parenti di far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

Art. 21

Servizio Aiuto Vita Indipendente (S.A.V.I.)

Il comune di Negrar, con proprio finanziamento, sostiene la realizzazione di progetti di "vita indipendente" di adulti affetti da grave disabilità fisica.

Lo scopo è quello di aiutare queste persone a realizzare la massima autonomia, anche quando gli handicap non sono eliminabili con ausili tecnici/informatici, protesi o altre forme di sostegno (si rimanda allo specifico Regolamento del *Servizio Aiuto Vita Indipendente* in autogestione approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 4 giugno 2002).

Art. 22

Interventi per superare situazioni di emergenza abitativa

Il Comune di Negrar può realizzare interventi per fronteggiare emergenze abitative in caso di situazioni di gravi difficoltà socio-economiche, secondo i seguenti criteri:

- gli interventi dovranno essere indirizzati a fronteggiare situazioni di emergenza abitativa derivanti dall'attivazione di procedimenti di sfratto nei confronti di nuclei familiari in situazioni di difficoltà socio – economiche attestate dall'Assistente sociale;
- i provvedimenti urgenti dovranno garantire al massimo l'erogazione di un contributo pari a sei mensilità del canone di locazione;
- l'attività di assistenza dovrà essere realizzata in casi di criticità e di urgenze derivanti da impossibilità comprovata del conduttore di far fronte agli obblighi contrattuali e si dovrà comunque inserire in un percorso di responsabilizzazione diretta degli interessati;
- l'intervento potrà realizzarsi anche mediante un'attività di trattativa e di sensibilizzazione del proprietario dell'immobile al fine di garantire dilazioni e/o proroghe;
- i provvedimenti dovranno comunque essere adottati previa verifica e valutazione dell'Assistente Sociale, del Sindaco e dell'Assessore di riferimento.

Art. 23

Casi particolari

In casi particolari, a fronte di situazioni di bisogno cui occorra porre rimedio con immediatezza, potranno essere disposte liquidazioni d'urgenza su proposta dell'assistente sociale, valutazione dell'Assessore di riferimento e autorizzazione del Responsabile dei Servizi sociali. L'importo massimo di ciascun intervento non potrà superare il valore di Euro 300,00.

Sarà possibile a tal fine istituire un apposito "fondo cassa" la cui gestione sarà affidata ad un agente contabile.

Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dai Servizi Sociali del Comune, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.

CAPO IV – INTEGRAZIONE RETTE STRUTTURE

Art. 24

Definizione e Principi

Il ricovero permanente di persone in strutture residenziali assistenziali deve essere evitato in tutti i modi possibili, attraverso l'utilizzo dei servizi territoriali esistenti, allo scopo di mantenere la persona nel proprio ambiente di vita.

Per le persone adulte e/o anziane la valutazione, sia per gli autosufficienti che per i non autosufficienti dal punto di vista sociale e/o sanitario, avviene all'interno della Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale. La UVMD definisce la necessità del ricovero dopo aver escluso la possibilità, malgrado l'attivazione dei servizi esistenti, di continuare a mantenere la persona nel proprio domicilio.

Per minori e giovani da inserire presso Comunità, Gruppi famiglia o Istituti la valutazione sarà effettuata dal Servizio Sociale di Base e/o dal Servizio Minori dell'A.S.L. 22.

Art. 25

Destinatari

I destinatari sono le persone previste dall'art. 3 di questo regolamento che superano i 65 anni, per le quali la UVMD abbia valutato la necessità di un inserimento in struttura e che non siano in grado di sostenere l'onere della retta, anche facendo ricorso all'intervento dei familiari obbligati per legge a prestare gli alimenti.

Per le persone di età inferiore sarà necessario definire la compartecipazione economica degli altri enti tenuti all'intervento; l'Amministrazione comunale provvederà a valutare la partecipazione economica dei parenti del minore tenuti agli alimenti, in base all'art. 433 del Codice civile, ove sussista la possibilità ed in base alla situazione economica degli stessi, applicando eventualmente gli articoli 29 e 30 del presente Regolamento. In tal caso il contributo del Comune è ridotto o eliminato sulla base dell'entità della quota corrisposta a titolo di mantenimento.

La richiesta di fruizione dell'intervento economico integrativo comunale può essere presentata dall'assistito, da colui che ne esercita legalmente la tutela o da un parente e/o affine o da persona con legame affettivo.

Nel caso di persona senza coniuge o parenti che possano presentare richiesta e con totale o parziale infermità di mente attestata da certificazione medica aggiornata, la richiesta può essere presentata dall'Assistente Sociale.

Art. 26 **Prestazioni**

Per retta si intende un intervento economico finalizzato alla copertura parziale o totale della quota giornaliera in strutture convenzionate (residenziali e/o semi-residenziali) e si configura come una prestazione sociale agevolata (di cui all'art.1, comma 1 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130) erogata in modo diversificato in relazione alla situazione economica degli utenti e dei parenti tenuti agli alimenti come indicato dagli articoli successivi.

L'importo del contributo retta sarà stabilito con determinazione del Responsabile dei Servizi sociali, che provvederà ad erogare alla struttura di accoglienza la differenza esistente tra il valore della quota e la capacità di provvedere alla sua copertura integrale da parte dell'utente e degli eventuali parenti tenuti agli alimenti.

Art. 27 **Finalità**

L'obiettivo del contributo retta è quello di consentire il ricovero in struttura residenziale, se ritenuto indispensabile, anche a coloro che non hanno la possibilità economica di coprire tale spesa.

Art. 28 **Retta a carico dell'utente**

Qualora l'utente non risulti in grado di coprire la retta di ricovero per intero, si procede con la stipula di un accordo preventivo relativo alle modalità di partecipazione alla spesa.

L'utente è tenuto a pagare la retta di ricovero nella struttura protetta facente parte della rete nei servizi con quanto di seguito elencato:

- l'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento, al netto di:
 - una quota per le spese personali quantificata in Euro 110,00 (cifra che la Giunta comunale potrà periodicamente aggiornare);
 - l'eventuale valore economico del Minimo vitale (cfr. art. 16 del presente Regolamento) da assicurare al coniuge o al convivente con legami affettivi nel caso in cui l'assistito richiedente conviva solo con lo stesso;
- l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie...) facendo salva una franchigia di Euro 5.000,00 - detta franchigia, in caso di decesso dell'anziano, al netto delle spese funerarie, dovrà essere versata dagli eredi al Comune a copertura di eventuali crediti vantati dal Comune stesso;
- i beni mobili non rientranti nel precedente punto;
- il patrimonio immobiliare mediante impegni sul patrimonio di importo corrispondente a quanto necessario per pagare l'intera retta e fino alla concorrenza del valore del bene;
- la possibilità di donazioni di beni immobili di proprietà, di patrimonio mobiliare o di altri diritti, previo impegno da parte dell'Amministrazione comunale a copertura totale o parziale del contributo retta per tutta la durata della degenza, anche se in presenza di una certa alea da parte dell'Amministrazione che sarà opportunamente valutata.

Il beneficiario dovrà inoltre comunicare l'eventuale proprietà di beni immobili posseduti negli ultimi 5 anni dalla data di presentazione della richiesta. Qualora il ricoverato risulti proprietario di beni immobili, il Comune dispone la stima da parte dell'ufficio tecnico comunale ed acquisisce idonee garanzie (vendita, donazione, accensione di ipoteca...) per il recupero delle spese di ricovero.

Nel caso in cui la dichiarazione sia ritenuta incompleta, il richiedente viene invitato ad integrare la dichiarazione o la documentazione allegata.

Art. 29

Parenti tenuti agli alimenti e contribuzione

Qualora l'utente non possa coprire il totale della retta di ricovero potrà chiedere l'intervento dell'Amministrazione comunale dando mandato alla stessa di procedere e indicando in modo preciso l'elenco dei propri parenti tenuti agli alimenti (art. 433 c.c.). Nel caso in cui tali parenti dichiarassero di non poter coprire integralmente la quota sociale gli stessi potranno chiedere un contributo all'Amministrazione comunale attraverso la presentazione della D.S.U. (Dichiarazione sostitutiva unica) e calcolo ISEE tenendo presente il nucleo ristretto.

Art. 30

Concorso dei parenti obbligati

I parenti tenuti agli alimenti partecipano alla copertura della retta di ricovero, qualora l'utente non sia in grado di sostenerla per intero, come di seguito specificato:

- nel caso che il parente tenuto agli alimenti sia un figlio dell'utente la compartecipazione sarà commisurata al 30% della differenza tra il valore ISEE e il doppio del "minimo vitale" di una sola persona (calcolato secondo quanto previsto dall'art. 16 del presente Regolamento),
- nel caso che il parente tenuto agli alimenti sia persona diversa dal figlio dell'utente la compartecipazione sarà commisurata al 18% della differenza tra il valore ISEE e il doppio del "minimo vitale" di una sola persona.

E' prevista una sola quota per famiglia.

Art. 31

Recupero del credito

Nel caso in cui l'intervento di aiuto rivesta carattere di urgenza ovvero l'utente risulti proprietario di quote parziali di beni immobili, il Comune provvede all'inserimento con spese a proprio carico, ma tale erogazione sarà considerata come anticipazione con conseguente obbligo di reintegrazione da parte dell'utente di quanto calcolato a suo carico, una volta completati i conteggi previsti dagli articoli 28, 29 e 30.

Per garantire all'Ente il rimborso delle somme anticipate maggiorate degli interessi di legge, Il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti di coloro che posseggano beni immobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese di ricovero.

Tali atti, ai sensi della vigente normativa, riguardano essenzialmente:

- a) il recupero forzato di crediti dell'interessato presso Enti o Istituzioni (ad esempio indennità di accompagnamento INPS) a copertura dei crediti del Comune maturati o maturandi per rette di degenza;

- b) l'iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore da esperire quando il credito vantato dal Comune sia superiore a Euro 5.000,00;
- c) l'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati) dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato;
- d) l'alienazione consensuale dei beni immobili del debitore (o degli eredi per i beni ereditati), previa idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli eredi), affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti del Comune maturati o maturandi per rette di degenza;
- e) l'espropriazione forzata del patrimonio mobiliare (depositi bancari, ecc.).

Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati ai fini del presente regolamento, previa valutazione dei singoli casi da parte dell'ufficio tecnico comunale o di periti appositamente nominati circa l'adeguatezza del valore dei beni posseduti dall'utente e l'opportunità/economicità delle azioni conseguenti da intraprendere.

CAPO V – AFFIDO MINORI

Art. 32 Finalità

Il Comune di Negrar attua l'affido familiare allo scopo di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psicofisico, qualora la famiglia di origine si trovi in una situazione di temporanea difficoltà.

I Servizi Sociali comunali ricorrono all'affido familiare solo dopo aver verificato, avvalendosi della collaborazione del Servizio Minori dell'A.S.L. 22, l'impossibilità temporanea di soluzione del disagio del minore nell'ambito della famiglia di origine; saranno previsti interventi orientati al sostegno della famiglia di origine e al recupero delle sue potenzialità.

Art. 33 Tipologia dell'affido

- **Semi-affido**

E' un intervento di supporto a famiglie in difficoltà per periodi brevi e con orari limitati, prevalentemente durante il giorno.

- **Affido Familiare Consensuale**

L'affido familiare è consensuale ove vi sia il consenso sottoscritto dai genitori o dal genitore esercente la potestà genitoriale, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni 12 o, se opportuno, anche di età inferiore. Tale affido è disposto dal Comune su proposta del Servizio Sociale comunale o del Servizio Minori dell'A.S.L. 22 e reso esecutivo dal Giudice Tutelare competente per territorio. L'affido può essere residenziale o diurno.

- **Affido Giudiziale**

L'affido familiare è giudiziale ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la patria potestà o del tutore.

In tal caso provvede il Tribunale per i Minorenni competente per territorio, qualora sussistano le condizioni previste dagli art. 330 e seguenti del Codice civile.

Art. 34 **Modalità dell'affido**

L'affido familiare si realizza con modalità di tempo pieno, a breve o lungo termine o di tempo parziale (fine settimana, vacanza, giornaliero, ecc.), anche con il supporto di servizi di sostegno.

Per famiglia affidataria si intende sia un nucleo familiare con o senza figli, che le persone singole con o senza figli e comunità di tipo familiare che possibilmente abbiano intrapreso un percorso di formazione apposito, sia presso i Servizi pubblici che presso Enti o associazioni *accreditati*.

Le famiglie affidatarie si impegnano a :

- provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore in affido;
- suscitare, mantenere ed incrementare validi rapporti con la famiglia naturale, sempre che non ci siano nei singoli casi controindicazioni specifiche di tipo psicologico o giuridico;
- mantenere valide condizioni ambientali (igiene, sicurezza e salubrità dell'alloggio);
- assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affido con particolare riguardo alle condizioni psicofisiche ed intellettive, alla socializzazione ed ai rapporti con la famiglia di origine;
- assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affido e della famiglia di origine;
- evitare qualsiasi richiesta di denaro alla famiglia del minore;
- mantenere sistematico rapporto con gli operatori competenti del Servizio Sociale.

Le famiglie di origine si impegnano a:

- mantenere validi rapporti e legami con la famiglia affidataria;
- rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore, preventivamente concordate con gli operatori nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- contribuire, secondo le proprie possibilità economiche, alle spese relative al minore;
- favorire, in collaborazione con gli operatori del Servizio Minori dell'A.S.L. 22 e con gli affidatari, il rientro del minore in famiglia.

Il Servizio sociale (Servizio Sociale di base o Servizio minori – A.S.L. 22) provvede a:

- inoltrare la proposta dell'affido all'Amministrazione comunale con i moduli predisposti per sottoscrivere l'impegno degli affidanti e degli affidatari;
- organizzare l'abbinamento tra il minore e la famiglia affidataria o la comunità alloggio o la casa famiglia;
- promuovere, attuare e sostenere gli affidi familiari e verificarne l'andamento; monitorare altresì l'eventuale inserimento in Comunità alloggio o casa famiglia;
- assicurare il mantenimento dei rapporti del minore con la famiglia di origine, agendo per la rimozione delle difficoltà e degli impedimenti eventualmente esistenti e per il ristabilimento di normali e valide relazioni, fatte sempre salve le diverse prescrizioni;
- assicurare agli affidatari e alla famiglia di origine il sostegno psico-sociale per tutta la durata dell'affido.

L'Amministrazione Comunale provvede a:

- approvare l'intervento di affido stanziando i conseguenti oneri finanziari a favore degli affidatari per contribuire alle spese relative a prestazioni di ogni natura fornite dagli stessi al minore o assumere la retta per quanto riguarda la copertura dell'inserimento in Comunità alloggio.
L'onere mensile per l'affido alla famiglia può essere pari all'ammontare del trattamento minimo INPS per l'affido residenziale; per gli affidi diurni si potrà valutare in base alla situazione.
- curare la partecipazione economica dei parenti del minore tenuti agli alimenti, in base all'art. 433 del Codice civile, ove sussista la possibilità ed in base alla situazione economica degli stessi, applicando eventualmente gli articoli 29 e 30 del presente Regolamento. In tal caso il contributo del Comune è ridotto o eliminato sulla base dell'entità della quota corrisposta a titolo di mantenimento.
- stipulare un contratto di assicurazione tramite il quale i minori affidati e gli affidatari sono garantiti dagli incidenti e danni che sopravvengono al minore o da questi provocati nel corso dell'affido.

Art. 35 Affidi parentali

Nel caso in cui si attui un affido parentale, cioè l'affidamento di un minore su proposta del Servizio sociale (Servizio Sociale di base o Servizio minori – A.S.L. 22) o su disposizione del Tribunale per i Minorenni, a parenti diversi dai genitori ma legati da vincolo di parentela con il minore entro il quarto grado, il Comune provvede all'erogazione di contributi mensili previa valutazione da parte del Servizio sociale dell'effettiva necessità e comunque per i soli affidi a tempo pieno nella misura non superiore al 60% di quanto previsto all'art. 34.

Art. 36 Conclusione dell'affido

L'affido termina al venir meno delle condizioni di necessità che lo hanno determinato, a giudizio dell'Autorità che lo ha disposto, o alla scadenza naturale del progetto di affido, dopo che il Servizio che ha attivato il progetto ha valutato la situazione tenendo conto dell'interesse del minore .

Se alla data della scadenza del progetto di affido dovessero persistere le condizioni di necessità, è possibile prorogare l'intervento previo accordo tra le parti in caso di affido consensuale o previa nuova disposizione da parte del Tribunale per i Minorenni.

CAPO VI – SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Art. 37 Definizione

Il Servizio di assistenza domiciliare è un servizio svolto presso l'abitazione dell'utente che si trova in condizione di bisogno al fine di garantire ai cittadini un livello minimo di assistenza attraverso l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali.

Art. 38 Finalità

Il Servizio persegue la finalità di tutelare la dignità e autonomia della persona nel proprio domicilio, prevenendone gli stati di disagio e di dipendenza e promuovendone il benessere

psico-fisico, tramite interventi personalizzati adeguati ai bisogni nel pieno rispetto della volontà e degli stili di vita espressi dalla persona.

Il Servizio si propone di mantenere la persona nel proprio domicilio e nel contesto familiare.

Art. 39 Prestazioni

Il Servizio di assistenza domiciliare in base al progetto individualizzato sulla persona fornisce le seguenti prestazioni:

- cura e igiene personale, abbigliamento, alimentazione, bagno, mobilitazione, medicazioni semplici, prevenzione antidecubiti;
- aiuto domestico per casi particolari valutati dal servizio sociale e per prestazioni di mantenimento di un livello essenziale di igiene;
- assistenza speciale per evitare l'ospedalizzazione (accompagnamento visite, ecc.);
- accompagnamento e socializzazione (disbrigo commissioni varie, partecipazione ad attività associative, ecc.);
- supporto e sostegno alla famiglia e segretariato sociale.

Le prestazioni possono essere erogate direttamente dal Comune o mediante affidamento del servizio a terzi (Cooperative, IPAB, ecc.) o attraverso forme indirette come la concessione di buoni servizio.

L'entità dell'intervento settimanale sarà definito all'interno del progetto individualizzato sulla base della situazione sanitaria-socio-economica-parentale.

Art. 40 Personale

Il personale del Servizio di Assistenza Domiciliare è composto dalle seguenti figure professionali:

ASSISTENTE SOCIALE che ha funzioni di:

- elaborazione e verifica del progetto individualizzato,
- collegamento tra le risorse del territorio attivabili per ogni situazione,
- coordinamento, programmazione e verifica del servizio (piano di lavoro degli operatori e/o volontari del servizio civile, supervisione agli operatori, partecipazione all'UVMD).

ASSISTENTE DOMICILIARE che ha funzioni di:

- eseguire i singoli interventi previsti dal regolamento sempre in conformità alle modalità e disposizioni concordate,
- segnalare le particolari necessità dell'utente,
- partecipare alle riunioni di coordinamento e di verifica.

Art. 41 Destinatari

Il Servizio è rivolto ai cittadini che si trovino in stato di bisogno, residenti nel Comune o domiciliati, previo accordo con il Comune di residenza per il recupero delle somme.

Art. 42

Criteri di valutazione della situazione

Per l'ammissione al servizio si considerano l'aspetto economico, sanitario, familiare ed ambientale, rilevati all'interno del progetto individualizzato predisposto dall'Assistente sociale.

Art. 43

Modalità di accesso

La richiesta deve essere presentata all'Assistente Sociale dall'interessato o da colui che ne esercita legalmente la tutela o la curatela o da un parente e/o affine o da persona con legame affettivo o dall'amministratore di sostegno.

La richiesta viene valutata dal Servizio sociale di base che redige il progetto individualizzato, valuta i parametri inerenti gli aspetti sanitario, familiare ed ambientale e trasmette tale documentazione all'ufficio amministrativo, il quale si occuperà di effettuare il conteggio previsto dall'art. 44 estrapolando dalla D.S.U. e dal relativo ISEE i dati economici relativi al nucleo ristretto; l'ammissione al servizio verrà effettuata dal Responsabile dei Servizi sociali anche tramite delega all'Assistente sociale preposta al servizio.

Tale procedura sarà integrata dalla valutazione dell'Unità Valutativa MultiDisciplinare – A.S.L. 22, qualora la situazione presenti una complessità tale da richiedere l'integrazione con prestazioni di tipo sanitario.

Qualora l'interessato non accettasse gli accordi previsti nel progetto individualizzato, il servizio non verrà attivato.

L'erogazione del servizio sarà legata alla disponibilità delle risorse previste in bilancio e potrà essere modificata in corso d'anno in funzione della mutata domanda da soddisfare.

Art. 44 (1)

Contribuzione

La contribuzione viene valutata sulla base di parametri economici, sanitari, familiari e ambientali.

Il punteggio in base al quale il richiedente deve contribuire, viene calcolato secondo la somma dei punteggi derivanti dalle seguenti tabelle:

ASPETTO ECONOMICO:

Si calcola l'ISEE (vedi art. 7.5) del nucleo ristretto:

Valore ISEE del nucleo ristretto	Punteggio
fino a Euro 3.500,00	Esonero totale*
da Euro 3.500,01 a Euro 8.500,00	0,5
da Euro 8.500,01 a Euro 10.000,00	1
da Euro 10.000,01 a Euro 11.500,00	2
da Euro 11.500,01 a Euro 13.000,00	3
da Euro 13.000,01 a Euro 18.000,00	4
da Euro 18.000,01 a Euro 28.000,00	5

* per chi si trovi in questa fascia non saranno effettuate ulteriori valutazioni (aspetti sanitario – familiare – ambientale) e quindi non sarà richiesta nessuna contribuzione alla spesa.

Le soglie relative al valore ISEE potranno essere aggiornate periodicamente da parte della Giunta comunale.

ASPETTO SANITARIO:

Persona non autosufficiente con indennità di accompagnamento o la cui situazione sia in corso di valutazione	Punti 0
Persona non autosufficiente o parzialmente autosufficiente	Punti 1
Persona autosufficiente	Punti 2

ASPETTO FAMILIARE:

persona convivente in famiglia di figli, o persona sola o con coniuge senza figli o senza rete familiare	
Persona seguita da badante con contratto regolare	Punti – 0,5

ASPETTO AMBIENTALE:

Abitazione adeguata	Punti 1
Abitazione parzialmente adeguata	Punti 0,5
Abitazione non adeguata	Punti 0

FASCE ED ENTITA' DELLA CONTRIBUZIONE ORARIA:

Punteggio	Contribuzione	Quota oraria
Da 0 a 1,5 punti	Quota minima	€ 2,00
da 2 a 3,5 punti	33,3 % della quota massima	€ 3,00
da 4 a 5,5 punti	66,6% della quota massima	€ 6,00
da 6 punti in poi	100%	€ 9,00
Per chi non presenta la dichiarazione ISEE o abbia un ISEE del nucleo ristretto superiore a 28.000,00		€ 17,00

La percentuale di contribuzione si riferisce all'importo orario stabilito nella quota massima di € 9,00, che potrà essere aggiornato periodicamente da parte della Giunta comunale.

(1) Articolo così modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 39 dell'11/03/2010.

Art. 45

Pronto Intervento Sociale

Per le persone senza fissa dimora e comunque presenti a qualsiasi titolo sul territorio comunale si possono prevedere interventi di prima assistenza fino a un massimo di € 50,00 (per vitto e spese di viaggio).

Detti interventi saranno attuati su segnalazione dell'Assistente Sociale, previa autorizzazione del Responsabile dei Servizi sociali, con erogazione mediante utilizzo del "fondo cassa" di cui all'articolo 23.

Per le persone temporaneamente presenti nel territorio comunale si possono attivare servizi previa autorizzazione del rimborso da parte del Comune di provenienza.

CAPO VII – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 46

Norme transitorie

Il presente Regolamento si applicherà a partire dall'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione dello stesso a tutti i nuovi interventi assistenziali che verranno assunti in carico dal Servizio sociale comunale.

Entro i successivi 6 mesi ne sarà data piena applicazione anche agli interventi precedenti.